



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 264 del 22/12/2014

Oggetto: Autorizzazione alla stipula della "Convenzione fra l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) e l'Università degli Studi di Firenze per l'ampliamento delle conoscenze degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione"	
Struttura Proponente	Direzione Aziendale
Proposta n.	Responsabile del procedimento
	Estensore <u>Simona Gallo</u>

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 22 DIC. 2014

Pubblicato a norma di Legge il 22 DIC. 2014

Inviato al Collegio Sindacale il 22 DIC. 2014

L'anno 2014, il giorno 22 del mese di Dicembre
Il sottoscritto Prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica", come modificata dalla LRT n. 32 del 19/06/2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Ispo.

Visto inoltre:

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- Il Decreto Ministeriale 1 Agosto 2005 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 che ha definito lo schema tipo di contratto annuale dei formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 368/99;
- Il DGR 586 del 28 Luglio 2008 della Regione Toscana che approva le linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica;
- Lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Firenze ha tra i suoi fini istituzionali anche quello di provvedere, attraverso le scuole di specializzazione, alla formazione tecnico-professionale di personale medico specializzato che opererà nelle aree funzionali delle Unità Operative del S.S.N.;
- per garantire una formazione completa è necessario integrare le esperienze svolte presso le strutture delle Aziende di riferimento con esperienze presso strutture esterne;
- l'ISPO dispone di ambulatori e laboratori specializzati ritenuti idonei per l'ampliamento delle conoscenze dei medici specializzandi

Considerata la richiesta di stipula di una convenzione per l'ampliamento delle conoscenze degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione, pervenuta dall'Università degli Studi di Firenze (agli atti), al fine di consentire l'espletamento di attività di tirocinio presso le sedi ISPO, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Valutato l'interesse da parte di ISPO di collaborare con l'Università degli Studi di Firenze accogliendo presso le proprie strutture gli specializzandi di cui sopra.

Ritenuto opportuno formalizzare il nuovo rapporto con l'Università degli Studi di Firenze mediante la sottoscrizione di un testo di convenzione, riguardante le Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana dell'università degli Studi di Firenze, elencate nell'Allegato "1" alla stessa ma successivamente ampliabili mediante uno scambio di corrispondenza, come previsto dall'art. 2, secondo lo schema (**Allegato "A"**), alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto che ISPO dispone di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dei tirocini sopra menzionati, in conformità al Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Valutato necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire l'avvio dell'espletamento dei tirocini di specializzazione presso le sedi ISPO, non appena saranno concluse le procedure di convenzionamento.

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di autorizzare la stipula dello schema di convenzione tra ISPO e l'Università degli Studi di Firenze, come da **allegato "A"** che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di consentire l'accoglimento degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione, afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana dell'università degli Studi di Firenze, elencate nell'Allegato "1" della convenzione, presso le sedi ISPO, previa presentazione dei progetti formativi;
- 3) di dichiarare la medesima deliberazione immediatamente eseguibile al fine di permettere l'avvio dei tirocini di specializzazione, non appena formalizzato il rapporto di convenzione;
- 5) di trasmettere il presente atto all'Università degli Studi di Firenze;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 25.02.2005


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)


IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato "A "

Convenzione ISPO – Università degli Studi di Firenze

n. pp. 4

Strutture aziendali da partecipare :

- Affari Generali e Convenzioni ISPO
- S.C. ed S.S. ISPO

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (ISPO) E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER L'AMPLIAMENTO DELLE CONOSCENZE DEGLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

-----00-----

Tra l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), C.F./P.I. 94158910482, in seguito denominato "ISPO", con sede legale a Firenze, via Cosimo il Vecchio 2, rappresentata dal Prof. Gianni Amunni, in qualità di Direttore Generale

E

L'Università degli Studi di Firenze, C.F. 01279680480, in seguito indicata "Università" con sede legale in Firenze P.zza S. Marco 4, rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Tesi, nato a Lamporecchio (PT) il 05/05/1957;

VISTO

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- Il Decreto Ministeriale 1 Agosto 2005 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 che ha definito lo schema tipo di contratto annuale di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 368/99;
- Il DGR 586 del 28 Luglio 2008 della Regione Toscana che approva le linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica;
- Lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- L'art. 8, capo III del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, emanato dall'Ateneo Fiorentino (DR 170/2012 – prot. 16719);
- La delibera della Azienda ISPO n. del
- Sentita l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi che in qualità di Azienda di riferimento, riconosce la sussistenza dei presupposti giuridici all'attivazione di un rapporto convenzionale fra l'Ateneo e l'ISPO concedendo il proprio nulla osta;

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi di Firenze, qui di seguito indicata "Università", ha tra i suoi fini istituzionali anche quello di provvedere, attraverso le scuole di specializzazione, alla formazione tecnico-professionale di personale medico specializzato che opererà nelle aree funzionali delle Unità Operative del S.S.N.;
- Per garantire una formazione completa è necessario integrare le esperienze svolte presso le strutture delle Aziende di riferimento con esperienze presso strutture esterne;
- L'ISPO dispone di ambulatori e laboratori specializzati ritenuti idonei per l'ampliamento delle conoscenze dei medici specializzandi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è l'ampliamento delle conoscenze degli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione di cui all'allegato 1, afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana dell'Università degli Studi di Firenze. La presente convenzione potrà essere integrata successivamente con l'inserimento di ulteriori Scuole di Specializzazione per espressa volontà delle parti, mediante uno scambio di corrispondenza.

Art. 3 – Obblighi delle parti

L'ISPO dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al DM del 29/03/2006, richiamato in premessa, e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare all'Ateneo ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola

L'ISPO si obbliga inoltre:

- a mettere a disposizione le proprie strutture a favore degli allievi della Scuola;
- a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38 del D.Lgs. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica. A tal fine l'ISPO mette a disposizione appositi Tutor,

individuati dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, e di documentata capacità didattica – formativa;

- a fornire agli specializzandi il vestiario, o divise, in uso presso le proprie strutture
- a provvedere, su incarico dell'Ateneo, agli accertamenti sanitari e alle misure individuali di protezione per gli specializzandi, previste dalle normative vigenti, ai sensi del D.Lgs 81/08. Per ogni specializzando deve essere effettuata la visita periodica per i rischi che la prevedono (rischio radiologico, rischio biologico, lavoro notturno, antitumorali, cancerogeni, VDT, etc...)

L'Università si obbliga:

- a comunicare all'Istituto l'offerta formativa in tempi utili per consentirle di modulare le proprie attività

Art. 4 – Tirocinio

Le attività di Tirocinio degli specializzandi si svolgeranno sotto la guida e la supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore/tutor e il Direttore Sanitario, sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento dell'attività di tirocinio.

Art. 5 – Incarichi di Insegnamento

L'Università potrà affidare incarichi, a titolo gratuito, e/o funzioni didattiche integrative nel corso di specializzazione, nonché eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, al personale dell'ISPO, in base ai requisiti posseduti (titoli accademici, carriera e comparazione scientifica) secondo quanto previsto dal D.Lgs 502/92, art. 6, comma 3, e s.m. e integrazioni.

Detto personale, la cui attività rientra nei compiti istituzionali, verrà scelto all'interno di nominativi proposti dall'ISPO.

I nominativi dovranno essere inoltrati all'Università, in tempo utile per la programmazione didattica.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Università

Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere sul bilancio dell'Università, in ordine alla disponibilità di locali, attrezzature di personale dell'ISPO.

Art. 7 – Copertura Assicurativa

Sulla base di quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs 368/99, l'ISPO tiene indenni gli specializzandi per Responsabilità civile verso terzi, derivante dall'esercizio dell'attività assistenziale nell'ambito della propria formazione, al pari dei propri dipendenti

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, reciprocamente, ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, in materia di trattamento dei dati personali

Art. 9 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di cinque (5) anni, a decorrere dall'anno accademico 2013/2014.

Nel caso in cui sia intenzione di una delle due parti disdire la presente convenzione, la stessa avrà l'obbligo di comunicare la propria volontà, tramite forma scritta con raccomandata AR. La disdetta sarà efficace decorsi tre (3) mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di disdetta le parti concordano di garantire, comunque, la conclusione dei corsi già avviati.

Ogni modifica al presente atto richiede la forma scritta.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del DPR 26/10/1972 n. 634 e s.m., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 11 – Foro Competente

Le parti concordano, altresì, che per ogni controversia dovesse sorgere in merito all'applicazione della presente, il Foro competente è quello di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto

p. l'ISPO

il Direttore generale

Prof. Gianni Amunni

p. l'Università degli Studi di Firenze

il Rettore

Prof. Alberto Tesi

Firenze,

ALLEGATO "1"

Elenco Scuole di Specializzazione

- Chirurgia dell'Apparato Digerente
- Tossicologia Medica
- Radiodiagnostica
- Igiene e Medicina Preventiva
- Medicina del Lavoro
- Biochimica Clinica